



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	563
DATA	12/11/2021

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 L. 120/2020 DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE E VERIFICA FINALE DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ SITO IN PIAZZA TASSARA 4 A BRENO (C.D. "PALAZZINA ATSP").

CIG: Z9733D96EF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 27 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 28. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

DATO ATTO che lo scorso lunedì 18 ottobre, in occasione dell'avvio dell'impianto di riscaldamento della palazzina in uso all'A.T.S.P. - Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Valle Camonica, è stata scoperta una copiosa perdita d'acqua nel vano scale che conduce al locale ex centrale termica. La fuoriuscita risultava provenire dalla "dorsale" di distribuzione primaria dell'impianto termoidraulico in un tratto rivelatosi pesantemente ammalorato che è stata sostituita in via d'urgenza, ripristinando il funzionamento nei termini essenziali alla prosecuzione dei servizi socioassistenziali erogati dall'azienda speciale ivi ospitata.

La riparazione di cui si è accennato è stata l'occasione per una verifica delle criticità che affliggono l'impianto di riscaldamento della sede dell'ATSP che devono essere necessariamente tragguate nell'assunzione delle attività di ripristino conseguenti alla rottura di cui si è narrato. Infatti la rottura ha necessitato il fermo di tutto l'impianto di riscaldamento del fabbricato, documentando che non vi è alcuna suddivisione per zone e/o per piani. Inoltre la vetustà dell'impianto (e ciò nonostante nel tempo sia stato ampliato per servire le nuove aree ristrutturate e per funzionare tramite il teleriscaldamento comunale) condiziona i ripristini i quali non possono limitarsi alla mera riparazione "tampone" ma devono traggurare medio tempore probabili necessità manutentive, consentendo dunque di "isolare" anche solo per macro zone l'impianto affinché anche una piccola riparazione non determini il fermo dell'impianto relativamente a tutto lo stabile.

In sintesi le attività che si rendono immediatamente necessarie al fine di restituire l'impianto (e i locali ove sono avvenute le ricerche del guasto) in condizioni accettabili in relazione alla funzione pubblica ivi insediata e ai servizi erogati, sono:

- Sezionamento dell'impianto, ovvero le tubazioni di distribuzione non presentano saracinesche sulle diverse diramazioni: in caso di guasto o lavori su una sezione, non è possibile isolarla col conseguente fermo dell'intero impianto.

- Sostituzione del circolatore (comunemente chiamata pompa). Il circolatore non è stato dimensionato rispetto alle modifiche succedutesi nel tempo e dunque la potenza non è adeguata all'estensione della "rete" (la potenza è funzione della portata, del salto termico e della perdita di carico);
- Sostituzione dello scambiatore di calore. Lo scambiatore attuale è sottodimensionato, presenta perdite e necessiterebbe di un'onerosa manutenzione a seguito dell'intasamento da fanghi dovuto alla rottura e alla messa in circolo di detriti e scorie rugginose che le riparazioni in emergenza inevitabilmente determinano;
- Inserimento di un defangatore a protezione dello scambiatore dalle scorie che gli impianti con tubazioni di distribuzione in metallo inevitabilmente producono a causa della normale corrosione dei materiali ferrosi;
- Ripristino dell'intonaco e tinteggiatura del muro nel vano scala che conduce alla centrale termica;
- Ripristino delle brecce nei pavimenti del piano terra previa creazione di un cunicolo non ispezionabile a protezione delle tratte di tubazioni sostituite, pozzetti di ispezione delle valvole, ripristino pavimentazione di gres porcellanato;
- Corretto dimensionamento e relativa implementazione degli elementi radianti, con particolare riferimento ad alcuni locali in cui è palese e riscontrabile il discomfort climatico invernale per il personale dell'Azienda.

CONSIDERATO che per la corretta e compiuta definizione degli interventi è necessario un supporto progettuale e la verifica finale della corretta esecuzione degli interventi da parte di un ingegnere impiantista specializzato;

RICORDATO CHE:

- La qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente Locale è sottesa all'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'istituzione o le istituzioni. Il principio di strumentalità dell'attività di gestione è inteso come identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, perseguibili attraverso l'attività di gestione funzionalmente svolta dall'azienda nei settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4586/2001).
- L'Ente Locale "si serve" dell'azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, quindi, per soddisfare un'esigenza della collettività stanziata sul territorio dell'ente che l'ha costituita. I vincoli che legano l'azienda speciale al comune sono pertanto molto stretti sia sul piano della formazione degli organi, che su quella degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Cost., sentenza n. 28/1996).
- L'azienda speciale è soggetto istituzionalmente dipendente dall'Ente Locale ed è legata a questo da stretti vincoli (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere un elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione

della personalità giuridica, anche parte dell'apparato amministrativo del comune (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4850/2000; sentenza n. 2735/2000; sentenza n. 4586/2001; Corte Cost., sentenza n. 28/1996).

- Venerdì 29 giugno 2007, nella sede del notaio Seriola, un gruppo di amministratori della Vallecamonica rappresentanti ben due istituzioni sovracomunali (Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio BIM di Valle Camonica) e trentacinque istituzioni Comunali hanno dato vita ad un'azienda speciale consortile per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale, la gestione dei servizi alla persona prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni e degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio (Distretto Valle Camonica-Sebino).

- Nella terza premessa dello Statuto viene dato atto che i servizi che l'Azienda sarà chiamata a svolgere sono, a quella data, svolti taluni dall'ex ASL di Valle Camonica-Sebino (ora ATS) ed altri dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

- L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona svolge l'attività statutaria, senza scopo di lucro (art. 1 statuto);

La sede legale dell'Azienda consortile viene eletta presso l'edificio di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, concesso in comodato d'uso all'Azienda, e sito in Breno in piazzale Tassara, 3 e all'art. 17 dalla rubrica "Patrimonio" è stabilito che "Il patrimonio dell'Azienda Consortile è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, da beni mobili ed immobili oggetto di donazione e dal Capitale di donazione conferito dai Comuni e dagli Enti Locali consorziati. L'Azienda consortile è inoltre consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha un normale uso".

RAVVISATA l'urgenza dell'intervento in parola in ragione dell'imminenza dei rigori invernale sottesa alla necessità di garantire la continuità degli importanti servizi pubblici erogati dall'ATSP all'intera comunità della Valle Camonica che al primo gennaio 2017 (fonte ISTAT) contava 100.327 abitanti;

RICHIAMATA la Relazione in data 26/10/2021 (prot. 11302) propedeutica all'urgente variazione di bilancio necessaria per la straordinaria riparazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 235 del 09/11/2021, con la quale è stata apportata l'urgente variazione di bilancio e di P.E.G. allo scopo di prevedere gli stanziamenti finanziari necessari agli interventi urgenti in narrativa. Provvedimento che è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento urgente di un incarico per i servizi di ingegneria a supporto della riparazione e ottimizzazione dell'impianto più volte citato che documenta diverse criticità e non è in grado di garantire la continuità nell'erogazione del confort ambientale degli uffici dell'ATSP;

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. [...]";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che *".....nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..."*

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende acquisire il servizio tecnico di ingegneria di progettazione e verifica finale dell'esecuzione degli interventi urgenti di riparazione e ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà sito in piazza Tassara 4 a Breno (c.d. "Palazzina ATSP");
2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - i pagamenti saranno eseguiti previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma a) del D.L. 76/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente;

ACQUISITA dall'ing. Sergio Damiola, con Studio in via Manzoni 130 a Berzo Inferiore (BS), il quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere in argomento, a seguito di suo sopralluogo sul luogo d'esecuzione degli interventi e raccolte le dovute informazioni in merito alla definizione degli stessi, la disponibilità per l'assunzione dell'incarico oggetto del presente affidamento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da GIANLUCA GUIZZARDI e stampato il giorno 15/11/2021 da Nicolini Francesco.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 in data 26 gennaio 2021 con la quale è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento relativamente alle manutenzioni degli stabili della Comunità Montana e del Consorzio Comuni BIM e gestione del patrimonio, nella persona del dipendente Francesco Nicolini;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire il preventivo presentato dall'ing. Sergio Damiola, che prevede un corrispettivo netto pari ad € 1.800,00 oltre ad IVA e contributo Inarcassa, per l'esecuzione del servizio tecnico di ingegneria di progettazione e verifica finale dell'esecuzione degli interventi urgenti necessari per la riparazione e l'ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile in oggetto, comprendente le seguenti prestazioni:

1. Calcolo del fabbisogno termico delle stanze critiche e determinazione dei termosifoni necessari;
2. Schema e dimensionamento della centrale termica con nuova soluzione a tre pompe;
3. Schema elettrico per comando pompe, con termostati wi-fi ai piani;
4. Computo metrico per richiesta offerte alle ditte;
5. Verifica della corretta esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che il suddetto responsabile di procedimento ha proposto l'affidamento dell'incarico all'ing. Sergio Damiola, rispondendo ciò ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo ed in linea con i prezzi praticati nel libero mercato;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura", i quali, rapportati al valore economico dell'affidamento potrebbero addirittura superare il valore dello stesso determinando diseconomie in termini di costo e perdita di efficacia;
- efficacia, poiché si raggiunge nei termini di immediatezza e urgenza qualificata richiesti il risultato di eliminare le problematiche contingenti e future più sopra ampiamente descritte, garantendo altresì per l'avvenire il dovuto comfort per il personale e la continuità di funzionamento dell'azienda speciale;
- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori.

RITENUTO pertanto opportuno aggiudicare il servizio in oggetto all'Ing. Sergio Damiola, in possesso dei necessari requisiti, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è Z9733D96EF, e che gli operatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il mancato

assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., ad affidare il servizio tecnico per le prestazioni di progettazione e verifica finale dell'esecuzione degli interventi urgenti di riparazione e ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà sito in piazza Tassara 4 a Breno (c.d. "Palazzina ATSP");
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legge n. 76 del 2020 all'affidamento diretto all'Ing. all'ing. Sergio Damiola, con Studio in via Manzoni 130 a Berzo Inferiore (BS), c.f. DMLSRG64S04A817C e P.IVA 01542190986, l'espletamento del servizio di cui al punto 1), per un importo netto pari ad € 1.800,00 oltre al contributo Inarcassa (4%) e IVA 22% per un totale di € 2.283,84;

3. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il CIG Z9733D96EF;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	06	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0109999
Creditore				ING. SERGIO DAMIOLA					
Oggetto/Causale				Servizio tecnico per le prestazioni di progettazione e verifica finale dell'esecuzione degli interventi urgenti di riparazione e miglioramento impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà sito in piazza Tassara 4 a Breno (c.d. "Palazzina ATSP").					
Importo				€ 2.283,84					

5. di imputare la spesa di € 2.283,84 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2021	U. 2.02.01.09.999	2010/1	€ 2.283,84

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di autorizzare fin d'ora senza ulteriore atto i pagamenti a favore del professionista incaricato, previo i necessari controlli e riscontri da parte dei competenti Servizi dell'Ente;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA